TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

PRESIDENZA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO E DI PINEROLO

LINEE GUIDA PER LA TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI "URGENTI" EX ART. 83, COMMA 3° LETT. A) D.L. 18/2020

DISPOSIZIONI IN ORDINE AGLI ACCESSI

Premessa

L'art. 83 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 dispone che "*dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020*" e "*dal 9 marzo al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali*", con le eccezioni di previste dal comma 3 del medesimo art. 83.

Il presente provvedimento disciplina le modalità di gestione e di trattazione delle cause per cui non opera la sospensione prevista dall'art. 83, comma 2° D.L. 18/2020.

Esso presuppone i provvedimenti già adottati con decreto di questa Presidenza in data 18 marzo 2020 e col protocollo "Nessun di muova", sottoscritto in pari data con l'Ordine degli Avvocati di Torino.

L'efficacia temporale del presente provvedimento è limitata (salvo proroghe) al periodo di sospensione previsto dall'art. 83, comma 2°, e dunque fino al 15 aprile 2020.

Indicazioni generali

Premesso che non sussite alcuna ipotesi di procedimenti penali non sospesi presso il GdP

Considerata la sospensione *ex lege* anche dei termini per l'adozione dei provvedimenti, e considerata la necessità di ridurre al minimo essenziale l'attività degli uffici, i magistrati non depositeranno atti diversi da quelli concernenti le cause non sospese.

Le udienze che non si sono tenute perché sospese ai sensi del D.L. 18/2020 saranno nuovamente fissate con decreti emessi d'ufficio dal giudice a partire da data successiva alla cessazione dell'emergenza sanitaria.

Le parti potranno inviare i ricorsi solo con AR. Si invitano le parti a non inviare comunque ricorsi nel periodo di vigenza del D.L:18/2020 e cioè , salvo proroghe fino al 15 aprile non essendovi alcun pregiudizio in ragione della generale sospensione di ogni termine.

I procedimenti da trattare

Le cause per cui non opera la sospensione sono:

a) quelle analiticamente richiamate nella prima parte dell'art. 83, comma 3° lettera a) D.L. 18/2020;
b) quelle rientranti nella "clausola di chiusura" di cui all'ultima parte del medesimo comma 3°, cioè *"tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti"*.

L'Ufficio del Giudice di Pace non tratta procedimenti tipizzati come urgenti (lettera a), ad eccezione dei procedimenti di convalida dei trattenimenti e delle relative proroghe relativi a cittadini di paesi terzi (su cui vedi *infra*).

E' tuttavia astrattamente possibile che il giudice – d'ufficio su istanza di parte – dichiari urgente la trattazione di procedimenti "la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti" (lettera b). Pur non potendo dare indicazioni esaustive e tassative sulla individuazione di questi ultimi procedimenti, va richiamata – in una prospettiva di interpretazione teleologica – la *ratio* della norma, che fa prevalere lo stato di emergenza sanitaria nazionale legato all'epidemia da Covid-19 su ogni altro interesse, salve limitate eccezioni. Si potranno quindi considerare "urgenti" i procedimenti in cui il rinvio della trattazione possa arrecare un grave e irreparabile danno, da valutarsi in concreto, a diritti fondamentali (p. es. salute, casa di abitazione)..

La valutazione dell'urgenza – entro l'orizzonte temporale del presente provvedimento – va fatta anche tenendo conto del fatto che il D.L. 18/2020 ha sospeso i procedimenti esecutivi in genere e gli sfratti in particolare, allo stato fino al 15 aprile 2020.

Non costituisce in ogni caso attività urgente e indifferibile per gli effetti della normativa sopra indicata l'emissione dei decreti ingiuntivi e delle formule esecutive ex art. 647 c.p.c.

In via generale dovrebbe comunque pertanto ritenersi ,salvo omissioni, attesa la generale sospensione di tutti i termini, che unico caso tipico possa rinvenirsi nella richiesta di sospensiva del fermo amministrativo

Richiesta di trattazione urgente

La valutazione in merito all'urgenza di trattazione può essere fatta su istanza di parte o d'ufficio.

Per tutti i procedimenti (sia di nuova instaurazione che già pendenti) la richiesta di trattazione urgente sia da parte dei professionisti che dei privati deve essere inviata

esclusivamente via mail all'indirizzo urgenze.civile.gdp.torino@giustizia.it

con separato atto che indichi e motivi specificamente le ragioni per cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti ed alleghi la scannerizzazione del ricorso e la ricevuta di spedizione del medesimo. La Cancelleria invierà all'indirizzo mail di provenienza risposta che dia atto della ricezione comunicando che seguirà ulteriore comunicazione stesso mezzo solo in caso di accoglimento (non essendo impugnabili le decisione sulla urgenza)

E' comunuque da escludersi attesa la sospensione di ogni termine che possano ritenersi urgenti ai sensi del D.L.18/2020 le istanze di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c.,

le istanze di sospensione del titolo nelle opposizioni a precetto, le istanze di sospensione dell'ordinanza ingiunzione opposta, per gli ATP.

Anche la richiesta di emissione di provvedimento *inaudita altera parte* non equivale alla richiesta di trattazione urgente ai fini dell'art. 83 D.L. 18/2020.

Dichiarazione di urgenza

La valutazione dell'urgenza viene effettuata dal giudice di turno Al fine di contenere gli accessi e la mobilità anche le istanze di trattazione urgente relative a cause già assegnate al giudice, provvederà il magistrato di turno *inaudita altera parte*.

Modalità di trattazione dei procedimenti urgenti

In ogni caso per procedimenti la cui trattazione non è sospesa dovranno essere trattati con le seguenti modalità, che costituiscono "*linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze*", ai sensi dell'art. 83, comma 7° lettera d) D.L. 18/2020.In ogni caso:

a) L'udienza dovrà essere celebrata a porte chiuse, ai sensi dell'art. 128 c.p.c.
b) Qualora la parte sia assistita da avvocato, la partecipazione personale delle parti all'udienza sarà ammessa solo se strettamente necessaria. Gli avvocati dovranno comunicare al giudice, nell'istanza di trattazione urgente, se e per quale motivo chiedono la partecipazione personale delle parti all'udienza.

Comunicazione della trattazione e delle sue modalità

Per i procedimenti che dovessero essere dichiarati di urgente trattazione il giudice farà comunicare alle parti un provvedimento con l'indicazione:

- della avvenuta dichiarazione d'urgenza;
- della data e ora in cui l'udienza sarà trattata;
- dei soggetti ammessi a partecipare all'udienza.

In relazione a quanto sopra si fa presente che la sospensiva del provvedimento di fermo amministrativo l'eventuale provvedimento può essere assunto *inudita altera parte*

Turni per dichiarazioni di urgenza

Al fine di contenere la mobilità ed utilizzare le massime cautele preventive i soli Magistrati di Turno per il settore immigrazione esamineranno le istanze di urgenza comprese quelle dei procedimenti assegnati ad altri Giudici

Tutti gli altri GDP sono esonerati di Ufficio dalla presenza senza alcun pregiudizio per i loro diritti dovendosi comunque ad ogni fine considerarsi reperibili

Ricevimento del pubblico e prenotazione appuntamenti

L'attività di ricevimento del pubblico per la proposizione verbale delle domande, ai sensi dell'art. 316, comma 2° c.p.c., è sospesa, salvo quanto disposto infra.

Le richieste di appuntamento pervenute tramite il sito internet dell'Ufficio del Giudice saranno evase mediante la seguente comunicazione: "*Considerata la sospensione dei termini per il compimento di atti dei procedimenti civili, disposta dall'art. 83 D.L. 18/2020, si invita il richiedente a inviare la richiesta in data successiva al 15 aprile 2020. Le richieste di trattazione urgente saranno prese in considerazione solo se indichino le specifiche ragioni per cui la ritardata trattazione possa produrre un grave pregiudizio alla parte.*"

Identico comunicato sarà affisso all'esterno dei locali dell'Ufficio del Giudice di Pace.

Le richieste di appuntamento urgente saranno evase dal magistrato di turno, il quale si atterrà rigorosamente, per la valutazione dell'urgenza, ai criteri sopra indicati.

Settore immigrazione

I quattro giudici di pace che si occupano delle procedure in materia di immigrazione terranno, secondo il turno di seguito indicato, le udienze al CPR per le convalide e le proroghe di trattenimenti e di allontanamenti.

Con riguardo ai ricorsi avverso il provvedimento di espulsioni, verranno esaminate inaudita altera parte le istanze di sospensione e solo ove sia ritenuta necessaria sarà fissata l'udienza per la comparizione delle parti per la discussione dell'istanza cautelare.

Non costa allo stato che vi siano udienze all'uopo fissate prima del 15 aprile.

Saranno trattate come procedura d'urgenza ai sensi dell'art. 83 comma 3 dl 18/2020 le richieste di riesame del trattenimento.

PER TUTTE LE UDIENZE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE DI CUI SOPRA SI STA PREDISPONENDO ALL'INTERNO DI PALAZZO CACCIA TRIBUNALE AULA CHE CONSENTA COLLEGAMENTO DA REMOTO ANCHE CON IL CPR.

La trattazione di tutte le altre procedure in tema di immigrazione è sospesa salvo che vi sia valutazione e dichiarazione di urgenza da parte del giudice assegnatario del fascicolo.

Conclusione:

-è vietato pertanto l'accesso ai GdP non di turno salvo specifica autorizzazione per imprescindibili ragioni.

-è altresì vietato, salvo che per eventuali udienze, l'accesso a professionisti e parti

-è vietato l'accesso al personale non in presidio.

La Cancelleria comunica entro le 12 di ogni giorno alla postazione di ingresso i nominativi dei Giudici, del personale e di eventuali parti e avvocati cui al giorno successivo è consentito l'accesso.

Si dà atto che in ragione della disposta chiusura del GdP di Pinerolo anche eventuali istanze concernenti detto Ufficio sempre esclusivamente per posta elettronica dovranno essere indirizzate esclusivamente al GdP di Torino.

24 marzo 2020 .

Il Presidente del Tribunale

Dott. Massimo Terzi

(firmato digitalmente)